Marca da bollo
identificativo 01151750854181
data 10/05/2017
sull'originale

Regione Piemonte **Provincia di Asti**

Unione Valli Astigiane

Sportello Unico per le Attività Produttive
Piazza Umberto I, 1 – 14026 - MONTIGLIO MONFERRATO (AT)
e-mail: unione.valli.astigiane@gmail.com - PEC: unioneunione.valli.astigiane@legalmail.it
Tel. 0141 994008 - Fax. 0141 691928 – sito http://unionevalliastigiane.comuninrete.at.it

PROCEDIMENTO UNICO 027/2016

PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO

n° **07** del **21/07/2017**

(D.P.R. 447/98 - D.P.R. 440/00 – D.P.R. 160/2010)

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

VISTA l'Istanza presentata al Prot. 217 in data 12/05/2016 dal Signor RAZZANO ATTILIO, residente in Montiglio M.to, Via Asti, 41, in qualità di Legale Rappresentante dell'AZIENDA AGRICOLA ALMA SS DI DEFENDI ROBERTO E RAZZANO ATTILIO – C.F. e P.I. 00774570055 – con sede in Montiglio Monferrato, Regione Valleversa, 6, per "AMPLIAMENTO E REALIZZAZIONE CAPANNONI AD USO AGRICOLO, da attuarsi mediante Proposta di VARIANTE URBANISTICA SEMPLIFICATA (Art.17/bis, L.R.56/77 e s.m.i.) ai sensi dell'Art.8, comma 1, del D.P.R.160/2010", su immobili siti in Montiglio Monferrato, Regione Valleversa, distinto a Catasto al Foglio 10, particelle 316, 341, 342.

RICHIAMATA la comunicazione di avvio del Procedimento Prot.286 in data 15/07/2016;

RICHIAMATO il provvedimento in data 19/07/2016, prot. n.289/2016 dell'Unione Valli Astigiane, del Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive "Unione Valli Astigiane", costituito in forma associata con struttura presso la sede dell'Unione c/o il Comune di Montiglio Monferrato, con il quale si indiceva la conferenza di servizi per il progetto di ampliamento dell'attività proposto dall'Azienda Agricola ALMA SS di Defendi Roberto e Razzano Attilio, con contestuale variante al P.R.G.C., nel quale veniva confermata la procedibilità tecnica dell'istanza ai sensi dell'articolo 17/bis della Legge Regionale 05.12.1977, n.56, comma 4°, secondo la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160;

RICHIAMATO il verbale (prot.329/2016 dell'Unione Valli Astigiane) della Conferenza dei Servizi svoltasi in data 04/08/2016 presso la sede della Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, Settore Copianificazione Urbanistica Area Sud-Est, in Asti, Corso Dante, 163, nel quale si richiedeva, quale documentazione necessaria per il proseguimento dei lavori della Conferenza, che il Comune di Montiglio M.to deliberasse relativamente alla presa d'atto della procedura di cui all'articolo 17/bis della Legge Regionale 05.12.1977, n.56, comma 4°, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, attivata dal SUAP dell'Unione Valli Astigiane;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n.35/2016 in data 14/09/2016, di presa d'atto della Procedura di cui all'Art.17/bis della legge Regionale 05.12.1977, n.56, comma 4°, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto del residente della Repubblica 7 settembre 2010, n.160, relativa alla Pratica SUAP dell'Unione Valli Astigiane n.027/2016 (Prot.536 del 04/11/2016);

RICHIAMATO il verbale (prot.34/2017 dell'Unione Valli Astigiane) della seconda seduta della Conferenza dei Servizi svoltasi in data 27/01/2017 presso la sede della Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, Settore Copianificazione Urbanistica Area Sud-Est, in Asti, Corso Dante, 163, nella quale si confermava che al SUAP spettava procedere alla presa d'atto in ordine alla verifica di assoggettabilità alla V.A.S., alla pubblicazione della Variante Urbanistica ed alla raccolta di eventuali osservazioni nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione degli atti, rimandando ad una nuova seduta dopo la scadenza dei termini di pubblicazione degli atti progettuali e documento di verifica V.A.S.;

DATO ATTO del recepimento da parte del SUAP di tutta la documentazione presentata conforme a quanto richiesto in CDS e in ottemperanza ai contenuti del Parere di Compatibilità ambientale e Verifica di Assoggettabilità alla V.A.S. a firma dell'Arch. Ramello Pierluigi, O.T.C. in materia di V.A.S., con conseguente presa d'atto da parte del SUAP in ordine alla verifica di assoggettabilità alla V.A.S., non necessaria e successiva trasmissione a questo Comune dell'intera documentazione progettuale, comprensiva degli aggiornamenti e delle integrazioni richieste in Conferenza dei Servizi, relativa al PROGETTO COMPORTANTE LA VARIAZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI ai sensi dell'art.8, comma 1, D.P.R. 160/2010, richiamato dall'Art.17/bis, comma 4, L.R. 56/77 e s.m.i.., per la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet istituzionale.

DATO ATTO che in data 11/04/2017 e fino al 11/05/2017 veniva pubblicata l'intera documentazione progettuale, comprensiva degli aggiornamenti e delle integrazioni richieste in Conferenza dei Servizi, relativa al PROGETTO COMPORTANTE LA VARIAZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI ai sensi dell'art.8, comma 1, D.P.R. 160/2010, richiamato dall'Art.17/bis, comma 4, L.R. 56/77 e s.m.i.., sul sito istituzionale del Comune di Montiglio M.to al link http://www.comune.montigliomonferrato.at.it e sul sito istituzionale dell'Unione Valli Astigiane al link http://unionevalliastigiane.comuninrete.at.it;

ACCERTATA l'assenza di osservazioni e proposte nel pubblico interesse riferite agli ambiti e alle previsioni della variante;

RICHIAMATO il verbale (prot.331/2017 dell'Unione Valli Astigiane) della terza seduta della Conferenza dei Servizi svoltasi in data 09/06/2017 presso la sede della Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, Settore Copianificazione Urbanistica Area Sud-Est, in Asti, Corso Dante, 163, nella quale si esprime parere favorevole condizionato al recepimento delle prescrizioni contenute nei pareri definitivi trasmessi dagli Enti che determinano le modifiche definitive del Progetto di Variante;

RICHIAMATA la nota del SUAP Prot.334 in data 13/06/2017, di trasmissione dell'intera documentazione progettuale, comprensiva degli aggiornamenti e delle integrazioni visionate in Conferenza dei Servizi, relativa al PROGETTO COMPORTANTE LA VARIAZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI ai sensi dell'art.8, comma 1, D.P.R. 160/2010, richiamato dall'Art.17/bis, comma 4, L.R. 56/77 e s.m.i.., al fine dell'approvazione in Consiglio Comunale, con presa d'atto dell'esito dell'istruttoria della Conferenza dei Servizi;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale di Montiglio M.to n.22/2017 in data 16/06/2017, di approvazione definitiva della Variante semplificata n. 1 S.U.A.P. al P.R.G.C. vigente per "Ampliamento e realizzazione capannoni ad uso agricolo" in Montiglio Monferrato - Reg. Valleversa n. 6 - Procedura di cui all'art. 17/bis, comma 4°, L.R. n. 56/77, ai sensi dell'art. 8, comma 1, D.P.R. n. 160/2010;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso dell'avvenuta approvazione della *Variante semplificata n. 1 S.U.A.P. al P.R.G.C. vigente per "Ampliamento e realizzazione capannoni ad uso agricolo" in Montiglio Monferrato - Reg. Valleversa n. 6 - Procedura di cui all'art. 17/bis, comma 4°, L.R. n. 56/77, ai sensi dell'art. 8, comma 1, D.P.R. n. 160/2010*, sul B.U.R. n.28 del 13/07/2017;

RICHIAMATA l'Autorizzazione Paesaggistica N.01/2017 rilasciata in data 21/07/2017 dal Responsabile del Servizio Urbanistico edilizio del Comune di Montiglio Monferrato, prot. Suap n. 444 in data 21/07/2017;

RICHIAMATO il Permesso di Costruire N.05/2017 rilasciato in data 21/07/2017 dal Responsabile del Servizio Urbanistico edilizio del Comune di Montiglio Monferrato, prot. Suap n. 445 in data 21/07/2017;

FATTE SALVE tutte le prescrizioni contenute nei Permessi e/o Autorizzazioni allegate e parti integranti del presente Provvedimento Autorizzativo;

FATTE SALVE **tutte le prescrizioni contenute nei verbali e nei pareri tecnici degli Enti partecipanti alla Conferenza dei Servizi**, ed in particolare, relativamente agli aspetti e valutazioni di carattere geologico, come prescritto dal Settore Tecnico Regionale – Alessandria ed Asti, **gli interventi di nuova edificazione, ad esclusione del deposito automezzi ed attrezzi da realizzare in ampliamento a fabbricato esistente, sono subordinati al preliminare sbancamento compensativo o vasca compensativa sul mappale n.49 del Foglio 10, Sez. SCANDELUZZA, che dovrà garantire un volume di invaso di almeno 450 mc, con acquisizione di specifico titolo abilitativo per la realizzazione dell'opera di sbancamento, rilasciato ai sensi delle vigenti normative in materia al momento della richiesta;**

VISTO l'art.17/bis, comma 4, L.R. 56/77 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998, n° 112 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 447/1998, il D.P.R. 440/2000 ed il D.P.R. 160/2010 e loro ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

AUTORIZZA

Il Signor Signor RAZZANO ATTILIO, residente in Montiglio M.to, Via Asti, 41, in qualità di Legale Rappresentante dell'AZIENDA AGRICOLA ALMA SS DI DEFENDI ROBERTO E RAZZANO ATTILIO – C.F. e P.I. 00774570055 – con sede in Montiglio Monferrato, Regione Valleversa, 6, all'esecuzione delle opere di "AMPLIAMENTO E REALIZZAZIONE CAPANNONI AD USO AGRICOLO, da attuarsi in seguito a VARIANTE URBANISTICA SEMPLIFICATA (Art.17/bis, L.R.56/77 e s.m.i.) ai sensi dell'Art.8, comma 1, del D.P.R.160/2010", su immobili siti in Montiglio Monferrato, Regione Valleversa, distinto a Catasto al Foglio 10, particelle 316, 341, 342 (interventi di cui agli elaborati presentati in forma digitale e Protocollati agli atti del SUAP, Sportello Unico per le attività Produttive dell'Unione valli Astigiane).

Ogni eventuale modifica al progetto approvato ed alle opere su tale base realizzate dovrà essere sottoposta a comunicazione o richiesta di autorizzazione qualora prevista dalla vigente normativa.
Ove siano richiesti atti di collaudo o autorizzazioni comunque denominate per l'avvio dell'attività potrà farsi ricorso alla procedure di cui al D.P.R. 160/2010, ferma restando la normativa applicabile in materia di cantieri e impianti tecnici.
Dovranno essere fatti salvi, riservati e rispettati tutti i diritti verso i terzi.

I SEGUENTI ALLEGATI SONO DA CONSIDERARE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO:

- Pareri definitivi degli Enti partecipanti alla Conferenza dei Servizi;
- Autorizzazione Paesaggistica N.01/2017 rilasciata in data 21/07/2017 dal Responsabile del Servizio Urbanistico edilizio del Comune di Montiglio Monferrato, prot. Suap n. 444 in data 21/07/2017;
- Permesso di Costruire N.05/2017 rilasciato in data 21/07/2017 dal Responsabile del Servizio Urbanistico edilizio del Comune di Montiglio Monferrato, prot. Suap n. 445 in data 21/07/2017;

Montiglio Monferrato, 21/07/2017

Il Funzionario Responsabile del SUAP
LEOTARDI Geom. Renato

REGIONE PIEMONTE

Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio

Settore Copianificazione Urbanistica - Area Sud-Est
email: copianificazioneurbanistica.areasudest@regione.piemonte.it
PEC: territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

Data (*)

Protocollo (*)

(*) segnatura di protocollo riportata nei metadati di Doqui ACTA

Class.: 116010 - PRGC B60332 - Var

Allegati: n. 1

Rif. prot. prec. /

Al responsabile del Procedimento e della Struttura S.U.A.P.
dell'Unione Valli Astigiane
P.zza Umberto I, 1 14026 MONTIGLIO MONFERRATO

Oggetto: Comune di Montiglio M.to– Associato al SUAP Unione Valli Astigiane
Ampliamento e realizzazione Capannoni ad uso agricolo
Proponente Azienda Agricola ALMA ss
Variante semplificata art. 17 bis, comma 4, LR 56/77 smi
Conferenza di servizi ex DPR 160/2010, L.241/90
Circolare P.G.R. 19.03.2012, n. 3/ASC/AMD/SRI

Pratica **B60332**
Parere Definitivo Regionale alla C.d.S.

Premessa
Considerato che a seguito di specifica richiesta da parte della Ditta "Azienda Agricola ALMA ss", il Comune di Montiglio Monferrato si era espresso con Delibera Consigliare n. 35 del 14/09/2016 con la quale veniva certificata l'esistenza delle condizioni poste dall'art. 8, comma 1 del DPR 7/09/2010, n. 160 specificando che nel Comune non esistevano aree sufficienti a rispondere alle esigenze della Società; con detta Delibera l'Amministrazione riconosceva la fattibilità tecnico progettuale della Variante medesima e dava la disponibilità all'adozione di una variante al proprio PRGC vigente.

Motivazioni della variante
La Variante semplificata in oggetto, predisposta secondo le procedure stabilite dall'art. 17bis, c. 4, della LR 5.12.1977 e s.m.i., introduce le seguenti modifiche ed argomentazioni:

- Realizzazione di quattro nuovi capannoni per l'allevamento dei suini;
- Ampliamento di un capannone esistente per ricovero materiali e attrezzature;
- Gli interventi sono realizzati nell'area dello strumento urbanistico vigente denominata " Area Produttiva Agricola" normata dall'art. 27 delle NtA del Prgc e classificata in Classe Ee e all'interno della fascia di rispetto di cui all'ex art. 29 della Lr 56/77 smi.;
- La modifica della classificazione Ee dell'area e conseguentemente la modifica della perimetrazione della fascia di rispetto art. 29 LR 56/77 smi.

Iter Procedurale

- Premesso che la dott. Geol. Paola Magosso, Dirigente del Settore Copianificazione Urbanistica Area Sud-Est, è stata delegata a rappresentare la Regione Piemonte nelle Conferenze di Servizi di cui alla L. 241/90 con nota n° 4167/A1600 del 09/02/2015;
- La Conferenza di Servizi di cui all'oggetto è gestita dal SUAP dell'Unione Valli Astigiane;
- Nella prima seduta della CdS (nota di convocazione n. 289 del 19/07/2016) svolta il giorno 04/08/2016 era emersa la necessità di integrare la documentazione al fine di consentire una corretta istruttoria della pratica, conseguentemente la conferenza ha ritenuto di sospendere la seduta e di richiedere alla Ditta proponente l'integrazione degli atti che gli Enti partecipanti hanno ritenuto necessari;
- Con nota n. 330 del 5/08/2016 è stato trasmesso da parte del SUAP il verbale della prima riunione della Conferenza dal quale risultava l'improcedibilità dell'istanza per la carenza di documentazione progettuale e la necessità di convocare la seconda seduta a seguito della presentazione delle integrazioni richieste;
- Considerato che a seguito di specifica richiesta da parte della Conferenza di Servizi il Comune di Montiglio Monferrato si è espresso con delibera Consigliare n. 35 del 14/09/2016 dalla quale veniva certificata l'esistenza delle condizioni poste dall'art. 8, comma 1 del DPR 7/09/2010, n. 160 specificando che nel Comune non esistevano aree sufficienti a rispondere alle esigenze della Società;
- Con nota n. 646 del 23/12/2016 è stata convocata la seconda seduta della CdS per il giorno 27/01/2017 nella quale gli enti convocati devono fornire il proprio contributo ed è stata trasmessa la documentazione integrativa richiesta nella prima riunione della CdS;
- Con nota del 26/01/2017 prot. n. 2276/A16000 questo settore ha trasmesso al SUAP il Contributo Tecnico di competenza;
- Con nota del 27/01/2017 n. 34 (Ns prot. n. 2529/A16000 del 30/01/2017) è stato trasmesso da parte del SUAP il verbale della seconda seduta della Conferenza;
- A seguito del parere positivo con condizioni espresso dalla Conferenza, il SUAP ha provveduto alla pubblicazione della Variante urbanistica comprensiva delle integrazioni prodotte dalla Ditta "Azienda Agricola ALMA ss", sul sito informatico del Comune di Montiglio Monferrato e sul sito informatico dell'Unione Valli Astigiane, secondo i disposti della LR 56/77 e smi, art. 17 bis, comma 4 lettera d) dal 11.04.2017 al 11.05.2017;
- Con nota prot. n. 56 del 10.02.2017 (Ns. prot. n. 3968/A16000 del 14.02.2017) il SUAP ha trasmesso il parere Arpa;
- Con nota prot. n. 209 del 11.04.2017 (Ns. prot. n. 9034/A1608A del 12.04.2017) il SUAP ha trasmesso il "Parere di Compatibilità Ambientale" espresso dall'Organo Tecnico dell'Unione Valli Astigiane;
- Con nota prot. n. 276 del 18.05.2017 (Ns prot. n. 11927/A16000 del 18.05.2017) il SUAP ha trasmesso, congiuntamente alla nota di convocazione della 3ª seduta della CdS per il giorno 9.06.2017 finalizzata all'espressione del parere definitivo sulla proposta di variante, la nota del comune che certifica che nel periodo di pubblicazione del progetto non sono pervenute osservazioni;

Contributo Regionale

Vista la documentazione della Variante Urbanistica integrata e modificata a seguito del recepimento dei pareri trasmessi e alle condizioni poste dalla Conferenza. Preso atto che la proposta di variante è stata pubblicata dal 11.04.2017 al 11.05.2017 senza che siano state formulate osservazioni.

REGIONE PIEMONTE

In riferimento al Contributo regionale trasmesso per la 2ª riunione della CdS (prot. n. 2276/A16000 del 26.01.2017) si rileva che sono state in linea di massima ottemperate le richieste espresse dalla Regione Piemonte nel parere sopra citato, modificando e/o integrando il progetto dell'intervento e della conseguente Variante Urbanistica al PRGC del Comune di Montiglio in particolare:

- si prende atto che gli aspetti connessi alla mitigazione e alla compensazione ambientale sono stati presi in considerazione e risolti come indicato nel documento a firma del progettista geom. Bertolina Valerio (nota e planimetria allegata);
- si prende atto del Parere Motivato dell'Organo Tecnico di VAS che esclude la proposta di variante dalla successiva fase di Valutazione Ambientale Strategica nonché delle prescrizioni a carattere puntuale riferite agli aspetti di mitigazione e compensazione ambientale proposte. In riferimento al Parere Motivato si ricorda all'Amministrazione che lo stesso dovrà essere recepito con atto formale, Determina del Dirigente e/o Delibera di Giunta;
- in riferimento agli aspetti geologici si richiama la nota del Settore Tecnico Regionale – Alessandria e Asti prot. n. 26719/A1814A del 6.06.2017 (allegata alla presente, alla quale si rimanda per una completa lettura) da cui emerge sostanzialmente un parere positivo condizionato al recepimento dei punti di seguito riportati:

1) NTA - In calce alle norme relative alla ditta Alma occorre aggiungere i punti e) ed f) riportando il seguente testo:

"e) Per le aree inserite in classe IIIb2 le nuove edificazioni saranno consentite solo a seguito degli interventi di mitigazione della pericolosità idraulica come descritti al Cap. 6 dell'elaborato - Verifica idraulica.

Ai sensi del punto 7.10 della NTE/99 alla CPGR 7/LAP/96, l'edificazione potrà essere attuata a seguito di progettazione, realizzazione e collaudo pubblico delle opere di mitigazione della pericolosità; spetterà responsabilmente all'Amministrazione comunale, mediante apposita relazione, verificare che gli interventi abbiano raggiunto l'obiettivo di minimizzazione del rischio ai fini della fruibilità urbanistica delle aree interessate.

f) Il soggetto attuatore è tenuto a sottoscrivere un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'amministrazione pubblica in ordine a eventuali futuri danni a cose, animali e a persone comunque derivanti dal dissesto segnalato."

2) Si osserva che viene riportata la fascia ex art. 29 negli elaborati urbanistici; al riguardo si precisa che, per il solo tratto di territorio indagato in questa Variante, tale fascia non ha motivo di esistere in quanto sostituita dalle classi di pericolosità geologica; infatti il c. 5 dell'art. 29 della LR 56/77 cita: "...per i torrenti...sono perimetrate e normate le aree di pericolosità e rischio secondo le disposizini regionali, che sostituiscono le delimitazioni di cui al comma 1 dello stesso art. 29."

3) Chiarimenti in ordine alle disposizioni applicabili a seguito dell'abrogazione dell'art. 31 della LR 56/77.

Su tutto il territorio comunale si richiama l'applicazione della DGR 18-2555 del 09.12.2015 Allegato 1; in particolare:
"Realizzazione di un'opera di interesse pubblico non altrimenti localizzabile in ambiti a pericolosità geologica elevata:
Per i PRG che richiamano nelle norme di attuazione vigenti il ricorso alle procedure dell'articolo 31 della l.r. 56/1977, sia direttamente, sia richiamando le definizioni di cui alle classi III della Circolare

REGIONE PIEMONTE

PGR 7/LAP/96, a seguito dell'abrogazione dell'art. 31 stesso, la compatibilità dell'intervento con l'equilibrio idrogeologico dell'area è valutata dalla Direzione regionale OOPP nell'ambito del procedimento di variante al PRG qualora necessaria, ovvero nell'ambito della procedura approvativa o autorizzativa dell'opera a seguito di specifica richiesta da parte del responsabile del procedimento; nel solo caso delle classi IIIb, per le quali siano già state realizzate le opere di riassetto previste dal cronoprogramma, la compatibilità dell'intervento con l'equilibrio idrogeologico dell'area è valutata dall'Amministrazione comunale".

Conclusioni

In riferimento a quanto sopra espresso, considerando che la procedura in oggetto si configura come strumento per l'attuazione di interventi di normative settoriali volte alla semplificazione ed accelerazione amministrativa con contestuale Variante Semplificata al PRGC riferita all'ambito oggetto dell'intervento e previsto dall'art. 17 bis della Lr 56/77 smi.

Preso atto che tali varianti devono essere conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionale e provinciale nonché ai piani settoriali.

Questo Settore esprime parere favorevole all'approvazione del Progetto in oggetto e alla contestuale Variante urbanistica al PRGC del Comune di Montiglio a seguito del soddisfacimento delle osservazioni sopra evidenziate, demandando al Consiglio Comunale l'espressione sulla Variante nella prima seduta utile, pena la decadenza.

Si ricorda al Comune la necessità di verificare la compatibilità del Piano Comunale di Protezione Civile vigente con quanto introdotto dalla presente Variante strutturale circa i vincoli e le problematiche al quadro della pericolosità e del dissesto idrogeologico provvedendo all'eventuale modifica e successivamente a darne adeguata divulgazione.

Si ricorda che la Variante è efficace in seguito alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Dirigente del Settore
dott.ssa geol. Paola Magosso

il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs 82/2005

Il Funzionario Istruttore
Piervincenzo arch. Armosino

Il Funzionario Istruttore
Franca arch. Varvello

Allegato: Parere Settore Tecnico Regionale – Alessandria e Asti
Prot. n. 26719/A1814A del 6.06.2017P/FV

p_at.p_at.REGISTRO UFFICIALE.U.0013230.09-06-2017.h.09:05

PROVINCIA DI ASTI

AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
EDILIZIA E PATRIMONIO,
TRASPORTI E AMBIENTE
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

UNIONE VALLI ASTIGIANE
SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
PIAZZA UMBERTO 1, 1
14026 MONTIGLIO MONFERRATO

OGGETTO : AMPLIAMENTO ATTIVITA' - VARIANTE AL P.R.G.C. DEL COMUNE DI MONTIGLIO MONFERRATO

CONTRIBUTO NELL'AMBITO DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI, IN MERITO ALLA VARIANTE URBANISTICA semplificata ai sensi dell'art.17 BIS della LR 56/77 e s.m.i.

RICHIEDENTE : AZIENDA AGRICOLA ALMA SS di Defendi Roberto e Razzano Attilio , Regione Valleversa n°6, Comune di Montiglio Monferrato

PARERE DEFINITIVO ART.17 BIS COMMA 4 LETTERA e) NELL'AMBITO DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

MOTIVAZIONI DELLA VARIANTE :
L'obiettivo della variante semplificata nasce dalla necessità di soddisfare l'esigenza di sviluppo dell'attività insediata, che esercita coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali; l'intervento prevede la realizzazione di nuovi capannoni per l'allevamento di suini e l'ampliamento di un capannone esistente. Ai fini della funzionalità e delle esigenze produttive dell'Azienda agricola, l'intervento più urgente da attuare è l'ampliamento del capannone destinato al ricovero di animali e attrezzature agricole, mentre la realizzazione dei capannoni adibiti al ricovero dei suini , da realizzarsi in adiacenza a quelli esistenti, è prevista nell'arco di scadenza del permesso di costruire.

OGGETTO DELLA VARIANTE :
Lo strumento urbanistico vigente destina l'area in oggetto quale "AREA PRODUTTIVA AGRICOLA" normata all'art. 27 delle Norme di Attuazione. Il vigente PRGC classifica l'area ove dovrebbe sorgere il capannone in ampliamento come area Ee, all'interno della fascia di rispetto art.29 inedificabile. La presente variante ha lo scopo di modificare la classe Ee dell'area e di conseguenza di modificare la perimetrazione della fascia di rispetto art.29 LR 56/77 e smi.
La classificazione dell'area quale area Ee discende dallo studio idraulico redatto a supporto della variante strutturale, quindi esteso ad una vasta scala. Per la variante in oggetto il Comune ha provveduto a predisporre un rilievo molto dettagliato, fornendo uno strumento più preciso per modificare la Carta di Sintesi. A seguito dello studio idraulico sono state modificate le aree Ee e l'area è stata inserita in classe IIb; da tale nuova perimetrazione l'area oggetto dell'ampliamento

del capannone non risulta più soggetta a rischio idraulico elevato. Facendo pertanto riferimento al comma 5 dell'art. 29 della L.R. 56/77 e smi, che recita: "In sede di adeguamento dello strumento urbanistico al PAI, di redazione di una variante generale o strutturale, limitatamente alle aree oggetto di variante, per torrenti e canali per i quali sia stato valutato non necessario un approfondimento geomorfologico e idraulico sono confermate le fasce di cui al comma 1, da estendersi anche ai rii; per i fiumi non interessati dalle fasce fluviali del PAI e per i torrenti, rii e canali della restante parte del territorio, sono perimetrale e normate le aree di pericolosità e rischio secondo le disposizioni regionali, che sostituiscono le delimitazioni di cui al comma 1.", con la presente proposta di variante si modifica anche, nella zona interessata dalla proposta di variante, la perimetrazione della fascia di rispetto art. 29 L.R. 56/77 e smi, rendendo l'area oggetto di ampliamento del capannone edificabile.

GLI ELABORATI DELLA VARIANTE SEMPLIFICATA AI SENSI DELL'ART. 17 bis DELLA L.R. N.56/77 e s.m.i.

- Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica
- Carta dei dissesti
- Tavola 4.1 b - Progetto – Planimetria Generale – Territorio Comunale Sud 1:5.000
- Tavola 4.6 – AREE PRODUTTIVE – Classificazione Aree, interventi ammessi 1:2.000

Sulle Tavole di piano sono state individuate, con apposita simbologia :

- modifica alla perimetrazione dell'area Ee
- modifica alla perimetrazione della fascia art.29 LR 56/77 e smi
- variazione di classe della carta di sintesi di un'area da IIIb2 e IIb

Visti e Considerati gli esiti della Prima Conferenza dei Servizi e richiamato il contributo depositato con prot. n. 0002066 del 26-01-2017 e le richieste ivi contenute;

Richiamato il Parere di Compatibilità Ambientale per la verifica di assoggettabilità alla VAS predisposto dall'OTC trasmesso in data 11/07/2017 con Prot.209;

Considerato che è stata espletata la procedura di pubblicazione dall'11/04/2017 al 25/04/2017 (prevista per legge) e che nei successivi 15 gg, dal 26/04/2017 al 11/05/2017, non sono state presentate osservazioni;

Si esprime una valutazione positiva alla presente variante semplificata.

IL COORDINATORE DEL SERVIZIO
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
(Arch. Nada Ravizza)
Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
(Arch. Roberto Imparato)
Firmato digitalmente

UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - Tel. 0141/433309-310 Fax 0141/433327-328

REGIONE PIEMONTE
A.S.L. AT
Azienda Sanitaria Locale di Asti

Via Conte Verde, 125 - 14100 ASTI
Casella Postale 130
Tel. +39 0141.481111
Fax. +39 0141.484095
e-mail: protocollo@pec.asl.at.it
P.I. / Cod. Fisc. 01120620057

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
S.O.C. IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

Riferimenti Pratica SISP
Codice n. **00471/2016**
Data **19/07/2016**

Spett.le
Sportello Unico per le Attività Produttive
"*Unione Valli Astigiane*"
PEC: *unione.valli.astigiane@legalmail.it*

OGGETTO: Azienda Agricola ALMA S.S.
Ampliamento e realizzazione di capannoni ad uso agricolo con contestuale variante al P.R.G.C. di Montiglio Monferrato.
Parere igienico-sanitario.

In riferimento alla Vs. nota pari oggetto prot. n. 646 del 23/12/16, pervenuta a questa Struttura in data 27/12/16 (ns. prot. n. 57261), esaminata l'allegata documentazione integrativa, per quanto di competenza in materia di Igiene e Sanità Pubblica e per ciò che riguarda le esclusive finalità igienico-sanitarie, si esprime parere favorevole all'esecuzione delle opere in progetto.

NOTE E PRESCRIZIONI:

Verifica di assoggettabilità a V.A.S.
Si conferma quanto relazionato nella ns. precedente nota prot. n. 36116 del 03/08/16.

Progetto di ampliamento e realizzazione di capannoni ad uso agricolo

- Si rimanda al competente Ufficio Tecnico Comunale di Montiglio Monferrato la verifica della compatibilità dell'intervento edilizio rispetto a quanto previsto dall'art. 27 (Aree destinate ad uso agricolo) delle N.T.A. del vigente P.R.G.C.
- Occorre individuare il locale/box da destinare all'eventuale ricovero di animali malati o che comunque devono essere separati dal gruppo.
- Dovrà essere rispettata la vigente normativa in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro:
  - D.Lgs. 09/04/08, n. 81 e s.m.i.;
  - "*Linee guida per la notifica relativa a costruzione, ampliamento o adattamento di locali e ambienti di lavoro*" di cui alla D.G.R. n. 16.01.2006 n. 30–1995, aggiornate con il Documento "*Requisiti per la nuova edificazione,la ristrutturazione e l'ampliamento di fabbricati destinati ad attività lavorative*" approvato con Determina del Direttore del Dipartimento di Prevenzione di questa ASL n. 1/DP del 20/01/11 e pubblicato sul sito ASL AT.
- Dovrà essere rispettato quanto indicato nel cap. 6 (Allevamenti suini) delle "*Linee di indirizzo per la costruzione di edifici rurali*", pubblicate sul sito dell'ASL AT.

S.O.C. Igiene e Sanità Pubblica
Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Giuseppe Allegro)

[FIRMATO DIGITALMENTE]

GA/ga

STRUTTURA COMPLESSA

Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Est

RELAZIONE DI CONTRIBUTO TECNICO SCIENTIFICO

Risultato atteso B2.04

Pratica G07_2017_00007
Contributo tecnico G07_2017_00007_001

Variante al PRG
ai sensi del comma 4 e seguenti dell'art. 17bis della L.R. 56/77 ss. mm. e ii.

Richiesta contributo di competenza per consultazione in materia di VAS

Comune di Montiglio Monferrato

Provincia di Asti

Procedura di V.A.S.
Verifica preventiva di assoggettabilità
ai sensi del D. Lgs 152/2006 e del D. Lgs. n. 4/2008 s.m. e i.
e della D.G.R 29 febbraio 2016, n. 25-2977

Redazione	**Funzione: coll. tecnico professionale** **Nome: Arch. Alessandro Boano**	**Data: 25/01/2017**	***Alessandro Boano***
Verifica ed approvazione	**Funzione: Responsabile SS Produzione** **Nome: Dott.ssa Donatella BIANCHI**	**Firmato digitalmente** Firmato da:Donatella Bianchi Luogo:Alessandria Data: 27/01/2017 11:08:12	
Visto	**Funzione: Responsabile Dipartimento** **Nome: Dott. Alberto MAFFIOTTI**	**Firmato digitalmente** Firmato da:Alberto Maffiotti Motivo:Visto Luogo:Alessandria Data: 03/02/2017 17:11:32	

* Firma autografa a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, D. Lgs. 39/1993

Arpa Piemonte
Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017
Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est
Struttura Semplice Attività di produzione
Spalto Marengo, 33 – 15121 Alessandria – tel. 0131276200 – fax 0131276231
Email: dip.alessandria@arpa.piemonte.it PEC: dip.alessandria@pec.arpa.piemonte.it
Email: dip.asti@arpa.piemonte.it PEC: dip.asti@pec.arpa.piemonte.it

Premessa

Oggetto di questa relazione è la valutazione della documentazione riferita alla proposta di variante al vigente P.R.G.C. ai sensi della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 come modificata dalle L.R. 3/2013 e 17/2013 ss. mm e ii.

Il parere di ARPA Piemonte - SC Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est si configura quale contributo tecnico-scientifico alla procedura in qualità di soggetto competente in materia ambientale in applicazione della normativa Nazionale e Regionale.

Caratteristiche sintetiche della variante

La proposta di variante semplificata è composta da un unico argomento:

- modifica della perimetrazione dell'area Ee, con seguente modifica della perimetrazione della fascia di rispetto art. 29 L.R. 56/77 ss mm ii in regione Valleversa e contestuale variazione da classe IIIb2 a classe IIb di cui alla carta di sintesi della pericolosità geomorfologica per l'area in esame.

Tali modifiche consentiranno di soddisfare l'esigenza di sviluppo dell'attività insediata, azienda agricola ALMA, che si occupa di coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali.

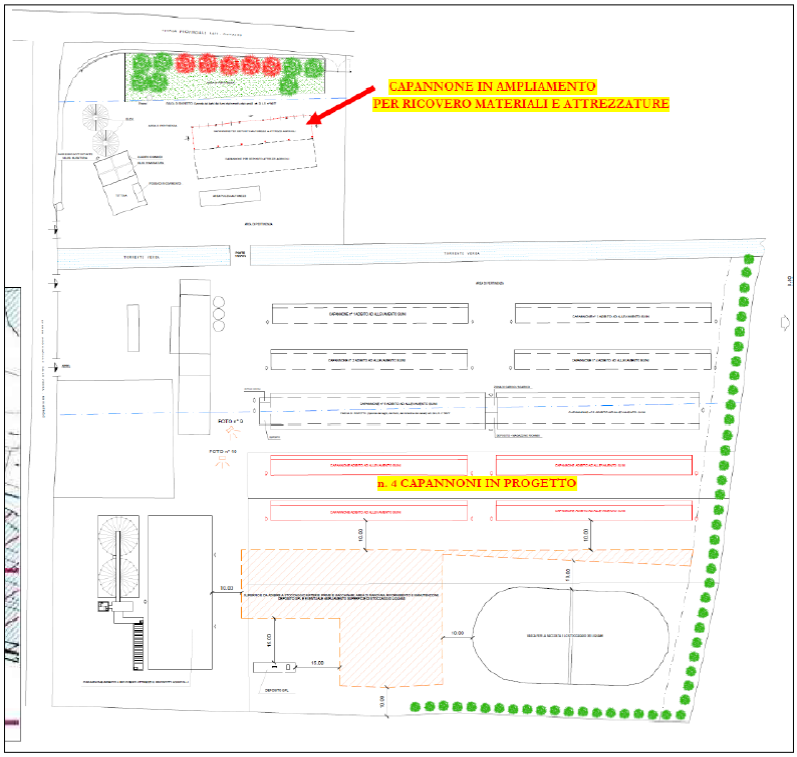

Ambiti di intervento in rosso – Fonte:documento preliminare

Ai fini della funzionalità e delle esigenze produttive dell'Azienda agricola, l'opera più urgente da attuare è l'ampliamento del capannone destinato al ricovero di materiali e attrezzature agricole, mentre la realizzazione dei capannoni adibiti al ricovero di suini, da realizzarsi in adiacenza a quelli esistenti, è prevista nell'arco del termine di scadenza del permesso di costruire.

Arpa Piemonte
Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017
Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est
Struttura Semplice Attività di produzione
Spalto Marengo, 33 – 15121 Alessandria – tel. 0131276200 – fax 0131276231
Email: dip.alessandria@arpa.piemonte.it PEC: dip.alessandria@pec.arpa.piemonte.it
Email: dip.asti@arpa.piemonte.it PEC: dip.asti@pec.arpa.piemonte.it

Valutazioni

Il Documento Tecnico per la verifica di assoggettabilità a VAS, opportunamente integrato, è stato predisposto secondo quanto richiesto dalla normativa vigente e la scrivente Agenzia ritiene che sia adeguato e sufficientemente strutturato a descrivere le proposte di intervento, le matrici e componenti ambientali potenzialmente interferite e le analisi sulle possibili ricadute ambientali determinate dalle scelte pianificatorie anche in considerazione degli interventi proposti e del contesto territoriale di riferimento.

Considerazioni conclusive

La scrivente Agenzia ritiene che la documentazione presentata contenga la descrizione dello stato attuale delle matrici e componenti ambientali coinvolte nella proposta di variante e le analisi sulle possibili ricadute ambientali legate all'attuazione delle previsioni pianificatorie.
Si chiede che il parere motivato riprenda, in forma di prescrizioni, le proposte di misure di mitigazione e compensazione definite nel documento tecnico preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS.
Si richiede che venga trasmesso all'ARPA Piemonte – S.C. Dipartimento territoriale Piemonte Sud - Est il provvedimento conclusivo della procedura di verifica preventiva di assoggettabilità.

Arpa Piemonte
Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017
Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est
Struttura Semplice Attività di produzione
Spalto Marengo, 33 – 15121 Alessandria – tel. 0131276200 – fax 0131276231
Email: dip.alessandria@arpa.piemonte.it PEC: dip.alessandria@pec.arpa.piemonte.it
Email: dip.asti@arpa.piemonte.it PEC: dip.asti@pec.arpa.piemonte.it

COMUNE DI MONTIGLIO MONFERRATO

Municipi di Scandeluzza e di Colcavagno

Provincia di Asti - Regione Piemonte

*P.zza Umberto I°, 1 - 14026 Montiglio M.to (AT) – **Tel. 0141-994008** - 994667 – Fax. 0141-691928 - Cod.Fisc. 01209800059*
e-mail: montigliomonferrato@tin.it sito web: www.montigliom.at.it

UFFICIO TECNICO

PRATICA COMM. LOCALE PAESAGGIO N. 027/2016

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

N. 01/2017 DEL 21/07/2017

Per interventi in aree soggette al vincolo paesistico – ambientale a norma dell'art. 146/2° c. del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 e s.m.i., e dell'art. 3, L.R. 01/12/2008, n. 32 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Codice del Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con D.L.vo 22/01/2004, n. 42 e s.m.i;

VISTO il D.P.R. n. 139 del 09/07/2010 "Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'art. 146, comma 9, del D.Lgs. n. 42/04 e s.m.i.";

VISTO il D.P.R. n. 31 del 13/092/2017 "Regolamento recante indicazioni degli interventi esclusi dall'Autorizzazione Paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata;

VISTA la Legge Regionale 03/04/1989 n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 01/12/2008 n. 32 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 82 dei D.P.R. 24/7/1977, n. 616 e s.m.i, con cui è stato delegato alla Regione l'esercizio delle Funzioni amministrative già esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia dl tutela dei beni ambientali; ed in particolare, il punto b) 2° comma del citato articolo, ove sono espressamente delegate le Funzioni amministrative concernenti la concessione del nulla-osta per la realizzazione di opere modificative dello stato del luoghi delle località ora soggette al disposti dal Codice del Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con D.L.vo 22/01/2004, n. 42 e ,s,m,i., Parte III°;

VISTO l'art. 3 della L.R. 01/12/2008 n. 32 e s.m.i., con cui, per i casi ivi specificati, le competenze relative alle funzioni amministrative riguardanti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, nel rispetto della procedura stabilita dal codice dei beni culturali e del paesaggio, sono state delegate ai Comuni;

VISTE le LL.RR. n. 26 del 22/12/2015 e n. 28 del 29/12/2015;

VISTA la domanda di Autorizzazione Paesaggistica, pervenuta all'Unione Valli Astigiane-SUAP, presentata dal Sig. **RAZZANO Attilio** (C.F.: RRZ TTL 46C23 I495M), residente in Montiglio Monferrato (AT) in Via Asti n. 41, in qualità di Legale Rappresentante della Ditta **AZIENDA AGRICOLA ALMA SS di Defendi Roberto e Razzano Attilio** (P.I.-C.F.: 00774570055), con sede in Montiglio Monferrato-Regione Valleversa n. 6, identificata dall'Ufficio della Commissione Locale per il Paesaggio con il n. 027/2016, pervenuta al prot. 3197 del 19/07/2016, nell'iter di cui all'art. 17/bis, comma 4°; L.R. n. 56/77 e s.m.i., ai sensi dell'art. 8, comma 1, D.P.R. n. 160/2010, relativa all'intervento di "Realizzazione e ampliamento capannoni ad uso agricolo", sull'immobile allibrato al N.C.T. Sez. C F. 10 N. 316-341-342, sito in Montiglio M.to-Regione Valleversa n. 6, come da progetto presentato dal Geom. **Valerio BERTOLINA** (C.F.: BRTVLR83A21A479F), con studio tecnico in Montechiaro d'Asti (AT)-Strada Stazione n. 64;

PRESO ATTO che chi richiede l'autorizzazione dichiara di averne titolo, in quanto comproprietario;

CONSIDERATO che la zona risulta essere vincolata ai sensi delle vigenti norme di tutela Paesaggistica in ragione di inclusione nella categoria di cui all'art. 142, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 42/04 e s.m.i., in quanto trattasi di Torrente Versa;

VERIFICATO che l'intervento richiesto rientra tra quelli disciplinati dall'art. 3, comma 2, della L.R. 32/2008 e s.m.i.;

VISTO il parere della Commissione Locale per il Paesaggio dell'Unione Valli Astigiane, espresso nella seduta del 02/12/2016 riportato qui integralmente: <**Relativamente al capannone da ampliare, considerata la posizione in prossimità della strada, si prescrive un'ulteriore implementazione delle mitigazioni e si consiglia un intervento anche sulle facciate laterali del vecchio edificio che porti ad un insieme più omogeneo – Relativamente alla costruzione dei nuovi capannoni di allevamento suini, considerata la presenza di quelli esistenti costruiti con la medesima tipologia edilizia, si esprime parere favorevole. Si preveda, al contorno, adeguata mitigazione da eseguirsi con piantumazione di essenze locali>;**

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e della D.G.R. n° 10229 del 01/12/2008, si è provveduto all'inoltro alla "Soprintendenza Archeologica delle Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo" (prot. n. 603 del 01/12/2016), del parere di cui sopra, al fine di acquisire il parere vincolante per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in virtù della sub-delega di funzioni amministrative;

CONSIDERATO che il comma 6 dell'art. 4 del D.P.R.. 139/2010 prevede che, entro venticinque giorni dalla ricezione del parere della Commissione Locale per il Paesaggio, senza avvenuta espressione del parere vincolante da parte della Soprintendenza, l'amministrazione competente ne prescinde e rilascia nei successivi cinque giorni l'autorizzazione;

PRESO ATTO della formazione del silenzio assenso per la mancata espressione del parere vincolante, di cui sopra, da parte della "Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria Asti e Cuneo";

CONSIDERATO che essendo intervenuto il decorso di complessivi venticinque giorni dalla data di ricezione del parere di cui sopra, ai sensi del comma 6 dell'art. 4 del D.P.R. 139/2010, l'amministrazione comunale deve provvedere sulla domanda;

CONSIDERATO che non si è proceduto all'indizione della conferenza di servizi di cui al comma 9, dell'art. 146, del D.Lgs. n. 42/2004;

Tutto ciò premesso, rilascia la presente:

AUTORIZZAZIONE

Regolata dalle seguenti norme, prescrizioni e modalità esecutive, la cui inosservanza é sanzionabile in via amministrativa ai sensi dell'art. 167, D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., nonché penalmente, con obbligo di rapporto all'Autorità Giudiziaria.

ART. 1 (OGGETTO DELL'AUTORIZZAZIONE)
Al Sig. **RAZZANO Attilio** (C.F.: RRZ TTL 46C23 I495M), residente in Montiglio Monferrato (AT) in Via Asti n. 41, in qualità di Legale Rappresentante della Ditta **AZIENDA AGRICOLA ALMA SS di Defendi Roberto e Razzano Attilio** (P.I.-C.F.: 00774570055), con sede in Montiglio Monferrato-Regione Valleversa n. 6, con sede in Montiglio Monferrato (AT)-Regione Valleversa n. 6, identificata dall'Ufficio della Commissione Locale per il Paesaggio con il n. 027/2016, pervenuta al prot. 3197 del 19/07/2016, relativa all'intervento di "Realizzazione e ampliamento capannoni ad uso agricolo", sull'immobile allibrato al N.C.E.U. Sez. C F. 10 N. 316-341-342, sito in Montiglio M.to-Regione Valleversa n. 6, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, L.R.32/2008 e s.m.i., è data autorizzazione ex art.146, comma 2, e art.159, del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio approvato con D.L.vo 22/01/2004, n. 42 e s.rn.i, in sub-delega regionale, **alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti dei terzi**, per i lavori indicati nelle premesse in conformità al progetto che si allega quale parte integrante del presente atto.

ART. 2 (TRASFERIBILITA' DELL'AUTORIZZAZIONE)
Il presente atto e' trasferibile ai successori od aventi causa del titolare dell'autorizzazione. Sono fatti salvi ed impregiudicati tutti i diritti, azioni e ragioni che competono o che possono competere al Comune per effetto di Leggi, di regolamenti generali e dl convenzioni particolari.

ART. 3 (TERMINI DI INIZIO E DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI)
La presente autorizzazione, ai sensi dell'ultimo comma Art. 10, L.R. 03/04/1989, n..20, dell'art. 146, comma 4, del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 e s.m.i. e dell'art. 4, comma 11, D.P.R. n. 139/2010, vale per un periodo di cinque anni, trascorso il quale l'esecuzione dei lavori progettati deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.
L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza dell'autorizzazione.
Le date di inizio e di ultimazione dei lavori dovranno essere comunicate dal titolare dell'autorizzazione all'Ufficio Tecnico Comunale.

ART. 4 (PRESCRIZIONI PARTICOLARI)
Il titolare dell'autorizzazione dovrà inoltre attenersi alle seguenti prescrizioni particolari:
L'ESECUZIONE DEI LAVORI OGGETTO DELLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE, E' SUBORDINATA AL PREVENTIVO CONSEGUIMENTO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE OVVERO A PRESENTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' di cui all'art. 49 della Legge n. 122/09, o altra pratica edilizia attestante l'idoneità del titolo abilitativo alla realizzazione del progetto.

ART. 5 (INIZIO EFFICACIA AUTORIZZAZIONE)
La presente Autorizzazione Paesaggistica Semplificata **E' IMMEDIATAMENTE EFFICACE DAL SUO RILASCIO** ed è trasmessa:
- Al S.U.A.P.;
- alla "Soprintendenza Archeologica delle Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo";
- Alla "Regione Piemonte-Direzione Pianificazione", ai sensi delle L.R. n. 26 del 22712/2015 e n. 28 del 29/12/2015, allegata all'elenco trimestrale.

ART. 6 (IMPUGNABILITA' DELL'AUTORIZZAZIONE)
L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da

qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.

Montiglio M.to, addì 21 Luglio 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Maggiorino geom. Giuseppe
Firmato digitalmente

COMUNE DI MONTIGLIO MONFERRATO

PROVINCIA DI ASTI

Ufficio Tecnico

PRATICA EDILIZIA N. 114/2016 **PERMESSO DI COSTRUIRE N. 5/2017**

PERMESSO DI COSTRUIRE GRATUITO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Vista la domanda presentata in data 19/07/2016
dal Sig. **RAZZANO Attilio** (C.F.: RZZTTL46C23I495M), residente in Montiglio Monferrato in Via Asti n. 41,
in qualità di Legale Rappresentante della Ditta **"AZIENDA AGRICOLA ALMA S.S. di Defendi Roberto e Razzano Attilio"** (C.F.-P.I.: 00774570055), con sede in Montiglio Monferrato in Regione Valleversa n. 6
rubricata al n. 3197 di protocollo, con la quale veniva richiesto il Permesso di Costruire per l'esecuzione dei lavori di:
REALIZZAZIONE E AMPLIAMENTO CAPANNONI AD USO AGRICOLO
sull'area o sull'immobile distinto a Catasto di Montiglio M.to Sez. C al Foglio 10 mappali nn.: 316-341-342 in Scandeluzza-Reg. Valle Versa n. 6
destinazione d'uso prevista AGRICOLO del quale il richiedente può disporre a titolo di: Proprietà
Visto il progetto dei lavori allegato alla domanda stessa, a firma del Geom. BERTOLINA Valerio (C.F.: BRTVLR83A21A479F), con studio in Montechiaro d'Asti – Strada Stazione n. 64;
Visto il parere della Commissione Igienico-Edilizia espresso nella seduta del ===;
Visto il parere dell'A.S.L in data == a norma dell'Art. 220 T.U. Leggi Sanitarie approvato in data 27-7-1934,con R.D. n.1265;
Visti i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene e Polizia Urbana;
Visto il D.P.R. n.380 del 06/06/2001 e successive modificazioni;
Visto il capo IV° del titolo II° della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e la legge 6 agosto 1967 n. 765;
Vista la legge 5-8-1978 n. 457, 25-3-1982 n. 94
Viste le leggi 1-6-1939 n. 1089; 29-6-1939 n. 1497; 8-8-1985 n. 431; 6-12-1991 n. 394;
Vista la legge 9-1-1989 n. 13 modificata dalla legge 27-2-1989 n. 62 ed il d.m. 14-6-1989 n. 236 e s.m.i.;
Vista la legge 9-1-1989 n. 122;
Visto in D.M.S.E. 22/01/2008 n. 37 e s.m.i. (ex legge n. 46/90) in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;
Visto il D.L. n. 28/2011 in materia di promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
Vista la legge 19-3-1990 n. 45 e s.m.i.;
Vista la legge 9-1-1991 n. 10 in materia di contenimento dei consumi energetici ed il relativo Regolamento di Attuazione d.p.r. 16-12-1992 n. 412 s.m.i., la L.R. n. 13, il D.Lgs. n. 192/05 come corretto ed integrato dal D.Lgs. n. 311/06 e con recepimento delle disposizioni di cui alla D.C.R. n. 98-1247/07;
Vista la parte II, Capo I del D.P.R. n. 380/01 (ex Legge 5-11-1971 n.1086) sull'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato (normale e precompresso) ed a struttura metallica;
Vista la Legge 10-5-1976, n. 319 recante norme per la disciplina delle acque reflue;
Viste le LL.RR. n. 13/90 modificata dalla n. 37/96 e dalla n. 10/97 e n. 48/93, in materia di disciplina degli scarichi;
Vista la Legge Regionale 5-12-1977, n. 56, e successive modificazioni;
Visto il D.Lgs. n. 42/04 in materia di beni culturali ed ambientali e la L.R. n. 20/89 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e le Linee Guida Regionali D.G.R. n. 23-23302/2010 in materia di impiego di terre e rocce da scavo;
Visto il D.P.G.R. 16/05/2016, n. 5/R – Regolamento regionale recante: "Norme in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori in copertura (Art. 15, L.R. n. 20/2009)";
Visto il Nulla-Osta del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Asti pratica pos. n. == del == ;
Visto il vigente strumento urbanistico;
Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. === del === ;
Vista la delibera CC n. 283 del 29/02/84, esecutiva, con la quale è stata stabilita l'incidenza e le modalità di applicazione degli oneri di urbanizzazione;
Vista la delibera CC n. 35 del 21/05/99, esecutiva, con la quale è stata determinata in percentuale la quota di contributo costo di costruzione;
Vista la proposta motivata del responsabile del procedimento ex art.4 della legge 4-12-1993 n.493 cosi' come sostituito dall'art.2 comma 60 della legge 662/96;

Vista la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 20/07/2017, che verrà sottoposta alla verifica della Commissione Consultiva Comunale per l'Agricoltura e Foreste, con la quale è stato dichiarato il riconoscimento in capo ai Sigg. Defendi Roberto e Razzano Attilio, della qualifica d'imprenditore agricolo professionale (I.A.P.), ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 e dalla D.G.R. 3 agosto 2004, n. 30-13213;
Vista l'Autorizzazione Paesaggistica n. 1/2017 del 21/07/2017;
Vista la Variante semplificata n. 1 S.U.A.P. al P.R.G.C. vigente per "Ampliamento e realizzazione capannoni ad uso agricolo" in Montiglio M.to – Reg. Valleversa n. 6-Procedura di cui all'art. 17/bis, comma 4°, L.R. n. 56/, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. n. 160/2010, approvata con deliberazione del C.C. n. 22 del 16 /06/2017;
Dato atto che il Permesso di costruire è stato formato con riguardo ai soli aspetti edilizi ed urbanistici, senza previa acquisizione di atti di assenso o di pareri attinenti ad altre materie normativamente tutelate, stante la competenza esclusiva del responsabile del procedimento unico ad acquisire gli atti e i pareri medesimi ai fini della formazione del provvedimento conclusivo di tale procedimento;

DISPONE

Alla Ditta **"AZIENDA AGRICOLA ALMA S.S. di Defendi Roberto e Razzano Attilio"** (C.F.: 00774570055
Residente in Montiglio Monferrato in Regione Valleversa n. 6

E' PERMESSO

alle condizioni appresso indicate e fatti salvi ed impregiudicati tutti i diritti , azioni e ragioni che competono, o possono competere, al Comune come a terzi, la facoltà di eseguire lavori di:
OPERE DI REALIZZAZIONE E AMPLIAMENTO CAPANNONI AD USO AGRICOLO
secondo il progetto che si allega quale parte integrante del presente atto.
Il proprietario, l'assuntore ed il direttore delle opere sono responsabili in solido della piena osservanza di norme e convenzioni e della fedele esecuzione dei lavori secondo i progetti depositati, nonché dell'esecuzione delle ordinanze di sospensione dei lavori e/o di demolizione delle opere come pure della rimessa in pristino di suolo e sottosuolo pubblico e relativi manufatti.

OBBLIGHI E RESPONSABILITA'

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in vigore, nonché le seguenti modalità esecutive:

- i lavori siano eseguiti nelle forme e quantità riportate nel progetto approvato;
- che siano rispettate le destinazioni d'uso e le unità immobiliari individuate nel progetto stesso;
- prima dell'inizio dei lavori, il titolare del Permesso di Costruire è tenuto a compiere i seguenti adempimenti preliminari:
    - la comunicazione del nominativo del direttore dei lavori e delle imprese esecutrici unitamente alla documentazione di cui alla lett. c) del comma 9 dell'art. 90 del D.Lgs. n. 81/08, ovvero:
      -copia della notifica preliminare, ove necessiti;
      -**dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** (art. 47, D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.), dell'impresa esecutrice dei lavori con indicazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica e del contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti, nonché, di regolarità contributiva con indicazione delle posizioni INPS, INAIL e CASSA EDILE, per richiesta d'ufficio del DURC;
      -dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lett. a) e b) del comma 9 dell'art. 90 del D.Lgs. n. 81/08.

Nel cantiere deve essere affissa in vista al pubblico una tabella chiaramente leggibile nella quale siano indicati:
1) il nome e cognome dell'intestatario e l'indicazione della pubblica amministrazione dalla quale dipende il lavoro;
2) nome e cognome del progettista e del direttore dei lavori;
3) la ditta (o le ditte) esecutrice dei lavori;
4) la data e in numero del presente permesso;
5) la data di inizio e fine lavori con relativi aggiornamenti e varianti.

OPERE IN CEMENTO ARMATO

Qualora si intenda dare esecuzione a strutture in cemento armato o a struttura metallica indicate nell'art. 53 del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i., l'impresa esecutrice è tenuta all'osservanza di tutte le norme contenute negli artt. 64-65 dello stesso decreto ed in particolare a provvedere alla denuncia dei lavori, a cura del Direttore dei Lavori prima dell'inizio degli stessi, presso questo Sportello Unico per l'Edilizia.

In particolar modo, sarà da osservare la nuova normativa nazionale vigente, riguardante la prevenzione del rischio sismico, entrata in vigore il 01/01/2012. Dovranno essere altresì rispettate le norme e procedure introdotte dalla D.G.R. 12 dicembre 2011 n. 4-3084 con la quale, ai sensi della D.G.R. n.11-13058 del 10/01/2010, sono state approvate e promulgate le procedure di controllo e gestione dell'attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico attuative della nuova classificazione sismica del territorio piemontese.

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico previsto dall'art. 67 del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i. e il relativo certificato dovrà essere depositato presso questo Sportello Unico per l'Edilizia, prima di essere inoltrato all'Amministrazione comunale in allegato alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività per Agibilità.
Qualora non siano state eseguite opere in cemento armato, deve essere presentata unita alla segnalazione certificata di inizio attività per agibilità una dichiarazione con la quale il direttore dei lavori e il costruttore attestino che nella esecuzione dell'opera a cui si riferisce il presente permesso non sono state attuate strutture in cemento armato.

TERMINI DI INIZIO E ULTIMAZIONE DEI LAVORI

I lavori debbono essere iniziati entro **un anno** dalla data del presente permesso ed ultimati in ogni loro parte, sì da essere totalmente funzionanti le opere stesse, le strutture, gli impianti, per poter adempiere alla loro funzione, entro **tre anni** dalla data di inizio lavori.
L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza del permesso così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali il permesso stessa sia in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.
Il termine per l'ultimazione può essere, comunque, prorogato eccezionalmente se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengano fatti estranei alla volontà dell'intestatario, opportunamente documentati.
Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito l'intestatario deve presentare istanza diretta ad ottenere un nuovo permesso; in tal caso il nuovo permesso concerne la parte non ultimata.
L'inizio dei lavori deve essere denunciato dal titolare del permesso, dal direttore dei lavori e dall'impresa a mezzo di apposito modulo.
Dovrà del pari essere denunciato dal titolare la data dell'avvenuta ultimazione dei lavori.

PRESCRIZIONI SPECIALI

1) Nessuna variante essenziale può essere apportata al progetto durante il corso dei lavori, senza il preventivo permesso comunale o idonea pratica edilizia attestante la legittimità del nuovo intervento;
2) Dovranno essere utilizzati materiali conformi alle prescrizioni del Regolamento Edilizio Comunale e, pertanto, che i materiali di finitura siano simili alla tipologia edilizia tradizionale e similare a quella dei fabbricati circostanti l'area di intervento;
3) Dovranno essere inoltre osservate, per quanto applicabili, le norme di cui al D.Lgs. n. 192/05 come modificato dal D.Lgs. n. 311/06 sul rendimento energetico nell'edilizia, alla L.R. n. 13/07, alla Delibera del C.R. n. 98-1247 del 11/01/07 "Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento-Aggiornamento del Piano Regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria".
4) Si dovranno rispettare le norme previste dalle leggi e regolamenti per gli scarichi e gli allacciamenti idrici.
5) Il fabbricato non potrà essere utilizzato senza la prevista Segnalazione Certificata di Inizio Attività per Agibilità e l'attestazione dell'avvenuto collaudo delle opere in cemento armato normale, precompresso ed a struttura metallica recante il visto dell'Ufficio competente.
6) Dovranno essere osservate, per quanto applicabili:

a) le norme di cui al D.M. 23-11-1982 e sue modificazioni riguardanti il contenimento del consumo energetico per la termoventilazione e la climatizzazione degli edifici industriali ed artigianali;
b) le norme tecniche di cui al D.M. 21-01-1981 riguardanti le indagini sui terreni di fondazione sulle rocce e sulle strutture di fondazione degli edifici.
c) le norme di cui le norme di cui al D.M.S.E. n. 37 del 22-01-2008 (norme in materia di installazione degli impianti all'interno degli edifici);
d) le norme di cui al D.L. n. 28/2011 in materia di promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
e) tutte le norme in materia di prevenzione incendi e di sicurezza delle costruzioni;
f) il luogo dei lavori dovrà essere chiuso con assito lungo i lati prospicienti le vie e gli spazi pubblici, richiedendo apposita autorizzazione comunale per l'eventuale occupazione di suolo pubblico. Agli assiti od altri ripari dovranno essere apposti, durante la notte opportuni segnali luminosi in modo da indicare l'ingombro; dovranno comunque essere adottati tutti gli accorgimenti previsti dal vigente codice della strada;
g) le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
h) per i lavori di scavo dovranno adottarsi tutte le cautele richieste per impedire qualsiasi scoscendimento e **dovranno essere osservate le norme vigenti in materia di gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., D.M. n. 161/2012 e art. 41bis D.L. n. 69/2013;**

i) le norme ai sensi della **D.P.G.R. 16/05/2016, n. 5/R – Regolamento regionale recante: "Norme in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori in copertura (Art. 15, L.R. n. 20/2009)"**;

j) per la rottura di suolo pubblico, dovranno essere osservate tutte le norme contenute nel regolamento comunale per la rottura o manomissione di suolo pubblico;

k) ogni altra disposizione in materia di edilizia ed urbanistica qui non espressamente richiamata od emanata in data successiva al rilascio del presente atto.

7) Il rilascio del permesso non vincola il Comune per eventuali futuri lavori che il comune stesso intendesse eseguire per migliorare i propri servizi in conseguenza dei quali il titolare del seguente permesso non potrà pretendere rimborsi o indennità salvo quanto previsto dalle leggi o regolamenti vigenti.

8) Di presentare la dichiarazione per l'iscrizione al catasto dell'immobile, di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 380/01, entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento.

9) Il fabbricato non potrà essere utilizzato senza la preventiva Segnalazione Certificata di Inizio Attività per Agibilità. La relativa S.C.I.A. dovrà essere presentata all'Ufficio Tecnico comunale, allegando ad essa la documentazione di cui al comma 5 dell'art. 24 del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i.;

10) L'assenza di quanto previsto dal comma 10, dell'art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008, ovvero del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e del fascicolo di cui all'art. 91, comma 1, lett.b) del medesimo Decreto, quando necessiti, della notifica di cui all'art. 99 del D.Lgs. n. 81/08, quando necessiti, nonché della regolarità del D.U.R.C., comporta la sospensione dell'efficacia del presente Permesso di Costruire;

11) L'eventuale trasferimento dell'immobile ad altri soggetti non pregiudica il permanere delle condizioni e delle modalità esecutive anzidette.

L'Amministrazione Comunale si riserva di imporre tutte le tasse, diritti, oneri e canoni che risulteranno, ai sensi dei regolamenti vigenti, applicabili ad opere ultimate.
Il sottoscritto intestatario si obbliga all'esecuzione delle prestazioni ed all'osservanza di tutte le prescrizioni contenute nel presente permesso.

Dal Municipio, Addì 21/07/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Maggiorino geom. Giuseppe
Firmato digitalmente

****

Unione Valli Astigiane

Il presente provvedimento autorizzativo unico è stato affisso all'albo pretorio del sito web istituzionale in data 21/07/2017 e vi rimarrà pubblicato per quindici giorni consecutivi.

Addì, 21/07/2017 IL Responsabile del SUAP

Il sottoscritto si obbliga all'esecuzione delle opere nell'osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella concessione consegnatagli, e ne assume le spese relative ad ogni altro onere e/o sanzioni che saranno notificate per eventuali inadempienze.

IL CONCESSIONARIO

Comune di MONTIGLIO M.TO

Il sottoscritto Messo Notificatore dichiara di aver notificato il presente atto, ai sensi di Legge, mediante consegna di copia a mani di _____ in data _____.

Addì, _____.

IL RICEVENTE IL MESSO NOTIFICATORE